

Art. 1

*Con PEI
Piani 5 capricci*

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929 n. 1315 e dal Decreto del ministro per la Sanità del 14 novembre 1973.

ai sensi del

Una commissione tecnica, costituita ~~come da penult~~

penult

comma del presente articolo, individuerà le località in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacità lavorativa che ciascuno di essi dovrà avere.

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui

al comma successivo

~~articolo~~ della presente legge terrà conto dell'esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, o di proprietà di Comuni, ovvero ceduti gratuitamente da privati.

*h.
em.
Pci*

La commissione tecnica ~~di cui al terzo comma del presente articolo~~ è presieduta dall'assessore regionale alla Sanità o un suo delegato e costituita da:

*em.
no Pci*

- i capi degli uffici del Medico Provinciale della Regione;
- i capi degli uffici del Veterinario Provinciale della Regione;
- due esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in biologia marina;
- due rappresentanti degli operatori della molluschi coltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;

*no em.
Pci*

- due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;
- da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici
- da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla Sanità con funzione di segretario della commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità.

La commissione di cui al precedente comma funge da commissione giudicatrice dell'appalto-concorso.

Art. 2

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare l'ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonché ri

chiedere, in relazione alla capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

- 1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ri cambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;
- 2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;
- 3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, del l'eventuale impianto di trattamento dell'acqua marina;
- 4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;
- 5) il tipo di trattamento per la chiarificazione del le acque di scarico;
- 6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle acque di scario

co;

- 7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adeguata alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;
- 8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuto e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevede ra inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della Regione.

Art. 3

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a:

o. *sen. Pci*

- Comuni;
- Imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965 n. 963, o a loro consorzi;
- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

mo

sen. Pci

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l'affidamento della gestione.

sen. Pci

La Giunta regionale stabilirà con proprio atto deliberativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsti nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordi

Art. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.